



Ministero del Lavoro della
Salute e delle Politiche
Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE V



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

P. Roma - Roma, 18/06/2008
Prot. 151 V / 0009867 / 14.01.04.01

Alla DRL Abruzzo
Via Dragonetti, n.3
67100 L'Aquila
Rif.n. 0004523 del 22/05/2008

Oggetto: *Quesito in materia di prestazioni di lavoro degli stewards negli stadi di calcio.*

Con riferimento al quesito indicato in oggetto, relativo alla possibilità delle società sportive di ricorrere a rapporti di somministrazione per assicurare il servizio degli stewards negli stadi di calcio, sentita anche la D.G. per l'Attività Ispettiva, si osserva quanto segue:

Come segnalato nella suddetta nota, l'art. 1 co. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno, prevede che "i servizi ... sono assicurati dalle società organizzatrici "direttamente" ovvero avvalendosi di Istituti di sicurezza privati", autorizzati...".

Al riguardo, ad avviso dello scrivente, da un punto di vista strettamente lavorativo, non sembra che la norma imponga che gli stewards siano esclusivamente dipendenti dalle società di calcio organizzatrici e, quindi, appare possibile ricorrere al contratto di somministrazione.

La disposizione stabilisce, infatti, che lo svolgimento dei servizi deve essere assicurato "direttamente" dalle società di calcio e non che gli stessi stewards siano esclusivamente dipendenti dalle società di calcio sportive.

Di conseguenza, il tenore letterale della norma citata sembra richiedere che tali servizi siano svolti sotto la direzione e la responsabilità diretta dalle società sportive, le quali non possono avvalersi di soggetti autonomamente responsabili o ricorrere ad appalti se non nel caso degli "istituti di sicurezza privata" appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 134 T.U. legge P.S.

La norma in esame appare, quindi, diretta a realizzare finalità di ordine pubblico, individuando le società sportive come unico soggetto direttamente responsabile della gestione dei servizi, senza stabilire limiti alla utilizzazione dei contratti di lavoro.

Inoltre, si deve considerare che nel "Documento condiviso da Coni e FIGC - Lega Nazionale Professionisti - Lega professionisti serie C" è riconosciuta la possibilità per le società sportive di utilizzare il contratto di somministrazione, riconoscendo, implicitamente, che tale tipologia contrattuale appare conforme alle

finalità del DM in quanto non altera il principio della responsabilità diretta delle società per i servizi degli stewards.

Infatti, come emerge dalla stessa definizione normativa, il contratto di somministrazione è caratterizzato da una dissociazione tra datore di lavoro formale, che assume i prestatori e li somministra, e datore-utilizzatore, che effettivamente usufruisce delle prestazioni lavorative ed esercita il potere direttivo e conformativo di cui all'art. 2094 c.c., come si desume anche dall'art. 20 co. 2, secondo cui "per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore", e dall'articolo 26 d.lgs.276/03 secondo cui "l'utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue mansioni" e, quindi, riferisce al datore di lavoro effettivo la responsabilità per danni arrecati a terzi in deroga all'art. 2049 c.c. e secondo lo schema della dissociazione dei poteri datoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ugo MENZIANI